

ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B

AVVISO PUBBLICO PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR
M1C3 - INVESTIMENTO 2.1

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Richieste di chiarimento pervenute dal 11/09/2022 al 20/09/2022

1) Ai sensi dell'art.4 comma 10 dell'avviso pubblico, è possibile individuare i Comuni aggregati come competenti allo svolgimento del ruolo di soggetto attuatore degli interventi all'interno del proprio territorio comunale, modificando l'atto di aggregazione iniziale, e quale procedura occorre adottare?

In merito alla possibilità di qualificare i comuni aggregati coinvolti nelle attività progettuali, quali soggetti attuatori, si richiama quanto espressamente previsto dall'avviso pubblico all'art. 4 comma 10 a norma del quale "*il comune proponente svolge il ruolo di soggetto attuatore degli interventi In ipotesi di aggregazione di Comuni, singoli interventi previsti nel progetto possono essere realizzati, quale soggetto attuatore, dal Comune aggregato individuato come competente già nell'atto di aggregazione o nella dichiarazione di impegno all'aggregazione...*". Pertanto non vi sono elementi ostativi alla specifica della convenzione, considerato che la volontà dei soggetti firmatari è quella di individuare distinti soggetti attuatori. Fermo quanto sopra si rammenta che il Comune proponente/capofila è l'unico referente nei confronti del Ministero per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto Locale di Rigenerazione Culturale e Sociale. Quest'ultimo, pertanto, riceverà dal Ministero i rimborsi successivamente al controllo della rendicontazione e sarà poi tenuto a distribuirli agli altri Comuni aggregati (se indicati come soggetti attuatori) in base alle quote di spesa sostenute da ciascuno e controllate/certificate.

2) L'acquisto di immobile, che sarà oggetto di intervento di recupero, da parte del Comune, può rientrare tra le spese ammissibili al finanziamento?

L'acquisto di beni immobili quali edifici o terreni costituisce una spesa rendicontabile sul Progetto PNRR qualora risulti essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, purché sia pertinente e direttamente connessa all'intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Per quanto concerne l'acquisto di edifici già costruiti, si ritiene tale spesa ammissibile purché la stessa sia direttamente connessa all'operazione in questione nei limiti dell'importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell'art 18 lett a) del DPR del 5 febbraio 2018 n. 22 e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall'art 18 lett b), c), d), e) dello stesso Decreto.

Per la corretta individuazione delle spese ammissibili del Progetto si rinvia a quanto previsto nell'art. 10 dell'avviso. Per completezza di informazione si invita a prendere visione della documentazione riportata al link che segue: <https://italiadomani.gov.it/it/risultati-della-ricerca.html?resultsOffset=0&fulltext=spese%20ammissibili>, nonché alla recente circolare della RGS n. 32 del 22/09/2022.



3) Gli accordi di partenariato stipulati possono essere in caso di necessità successivamente modificati e se si quale procedura adottare?

Qualsiasi modifica/integrazione agli accordi già siglati deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione conformemente alle previsioni di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obbligo per la relativa preventiva verifica di legittimità e ammissibilità. La modifica avverrà con le stesse modalità con cui è stato siglato l'accordo o eventualmente attraverso specifiche appendici che dovranno essere sottoscritte tutti i partner.

4) Il Comune beneficiario dei fondi e ammesso ai sensi del Decreto SG n. 453 del 07/06/2022 ha trasmesso il disciplinare per l'avvio del progetto in data 02.09.2022. Al fine di procedere in maniera corretta chiediamo cortesemente di fornirci un chiarimento relativo alle procedure di affidamento relativamente a forniture di servizi o lavori. Nello specifico avremmo necessità di comprendere se va utilizzato lo stesso CUP per l'affidamento di tutti i servizi e lavori oppure se va prodotto un CUP master e a seguire dei sottoCUP per ciascun singolo affidamento oppure per ciascuna singola azione. Si specifica che le azioni sono diversificate e prevedono in parte interventi di recupero, riqualificazione o adeguamento funzionale e in parte servizi.

Se l'intervento complessivo è gestito attraverso un QE unico, esiste un solo CUP e tutte le gare/affidamenti/acquisizioni e i relativi CIG verranno collegati allo stesso.

Si rinvia in merito a quanto previsto in materia dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Sul sito dedicato nella parte relativa alla normativa CUP si legge "Per un progetto in cui intervengono più partner sia pubblici che privati, nel contesto del CUP non si parla più di progetto ma piuttosto di "programma" che comporta la realizzazione di tanti progetti quanti sono i partecipanti. Gli Enti pubblici (o che svolgono attività a valenza pubblica) genereranno autonomamente il CUP che riguarda la loro parte di programma, per gli Enti privati il CUP verrà generato dall'Autorità di gestione o dal Lead partner del programma e in assenza di entrambe queste figure direttamente dal soggetto privato".

Si legge ancora sul sito relativamente alla funzione e all'utilizzo del "CUP master": "L'utilizzo del CUP "master" serve per collegare tra di loro progetti di sviluppo temporalmente o funzionalmente distinti, ma *relativi ad unico oggetto di intervento come: la stessa infrastruttura nel caso di lavori pubblici; lo stesso stabilimento industriale nel caso di incentivi ad unità produttive; lo stesso obiettivo in caso di formazione, di progetti di ricerca e di interventi finalizzati*".

Nell'avviso Borghi si è in presenza di unico progetto, regolamentato da un unico quadro economico, sebbene le risorse vengano spese da soggetti differenti, ma individuati nell'unico quadro economico progettuale.

Quanto sopra è rafforzato dalla circostanza per cui, ai sensi dell'art. 4, comma 5 dell'Avviso: "*Il Comune proponente è l'unico referente nei confronti del Ministero della Cultura per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale*".

Per quanto sopra è da ritenere che la responsabilità della richiesta del CUP, rimanga attribuita, al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi e quindi, in ambito PNRR, al Soggetto Attuatore/capofila responsabile della realizzazione del progetto finanziato.

5) Con riferimento alle procedure individuate nel quaderno ANCI sul reclutamento del personale, siamo a richiedere se ai fini dell'attribuzione di incarichi di collaborazione finalizzati all'attuazione di progettualità PNRR di cui al Capo III - I, la procedura da impiegare sia quella relativa al portale di reclutamento indicata al punto 1 del quaderno stesso o se l'affidamento possa avvenire secondo le

modalità ordinarie del Codice dei Contratti, imputando comunque la spesa alle risorse impegnate dal finanziamento PNRR in questione.

Quanto alle modalità di reclutamento di personale per esigenze legate all'attuazione del PNRR, come noto, l'art. 1 comma 1 del DL 80/2021, disciplina modalità speciali volte a promuovere procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR con imputazione di costi nel quadro economico del progetto.

Sono previste due tipologie di contratto:

- a tempo determinato;
- di collaborazione.

Ciascuna amministrazione individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno del personale necessario all'attuazione degli stessi.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, Comuni e Città metropolitane, potranno:

- svolgere autonomamente le procedure concorsuali, relative al reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DL n. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta (art. 1, comma 4, del D.L. n. 80/2021).
- attingere dagli elenchi inseriti nel Portale del reclutamento "inPa" e istituiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dei commi da 5 a 9 dell'art. 1 D.L. n. 80/2021, con le modalità e procedure stabilite dal DM 14/10/2021;
- utilizzare graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato per come previsto dal comma 14 art. 1 del D.L. n. 80/2021 a tenore del quale "Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato".
- ricorrere ai concorsi unici centralizzati organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 (art. 1 comma 11 D.L. n. 80/2021);
- ricorrere alle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali (disciplinate dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021).

Quanto ai contratti di collaborazione, per la stipula di tali contratti il D.L. n. 80/2021 rinvia all'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, a termini del quale le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza di esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, e ricorrendo i seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Il rispetto della suddetta normativa è espressamente richiesto dalla circolare RGS 4/2022. e non è previsto nell'ipotesi di appalto di servizi.

Potrà altresì farsi ricorso, alle modalità di affidamento previste dal codice dei contratti. Ovviamente l'eventuale appalto di servizi non dovrà essere finalizzato al reclutamento di figure professionali già reclutate con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, del D.L.n. 80/2021 sopra richiamato e non potrà avere a oggetto servizi non ammissibili al PNRR (es. assistenza tecnica).

6) Il trasferimento delle risorse ai partner privati di progetto che hanno già sottoscritto l'accordo di partenariato pubblico - privato deve avvenire sulla base di procedure di affidamento di incarico oppure, in virtù della sottoscrizione della convenzione di partenariato, non è necessaria la procedura di incarico?

Se i partner inseriti nel progetto approvato sono già stati individuati e selezionati conformemente alle previsioni di legge e con essi sono stati stipulati validi e vincolanti accordi, si potrà loro affidare direttamente l'esecuzione delle attività progettuali che si sono impegnati a realizzare senza ulteriore procedura di incarico.

Si precisa che la legittimità delle procedure di selezione dei partner e di perfezionamento dell'accordo è in ogni caso condizione di ammissibilità delle spese eventualmente sostenute in ragione e per effetto dell'accordo stipulato.

7) Esecuzione spesa e rendicontazione: ogni partner privato realizzerà le azioni di propria competenza (oggetto della convenzione sottoscritta con il Comune) e spenderà le risorse previste per le azioni. Pertanto ai fini della rendicontazione le fatture dovranno essere direttamente intestate ai partner privati e da loro pagate? Di conseguenza, il Comune può inserire in rendicontazione le diverse fatture (intestate ai partner) che i partner provvederanno a pagare ai propri fornitori?

Il Comune capofila riceverà dal Ministero i rimborsi successivamente al controllo della rendicontazione e poi sarà tenuto a distribuirli agli altri Comuni aggregati (se indicati come soggetti attuatori) in base alle quote di spesa sostenute da ciascuno e controllate/certificate.

Tutte le spese rendicontabili, anche quelle sostenute dai partner, devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità. La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

Tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute deve essere conservata in originale presso il soggetto che rendiconta, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali.

È onere del Comune capofila la raccolta e sistematizzazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile delle spese sostenute e quietanzate da tutto il partenariato per la gestione delle attività progettuali.

Il Comune capofila/proponente è l'unico referente nei confronti del Ministero per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l'assegnatario delle risorse finanziarie. In capo al predetto rimane la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse.

8) I partner possono impegnare dei propri dipendenti per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione? Se sì, ai fini dell'imputazione sul budget di progetto e della rendicontazione è necessario che le ore impegnate dai dipendenti si configurino come "lavoro straordinario"?

Come espressamente previsto dalla circolare n. 4 del 2022 della RGS sono ammissibili le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. La

circolare precisa che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

9) L'incremento del contributo assegnato in virtù dell'aumento dei prezzi (20%) è da considerarsi sul totale del progetto o solo sulla quota delle opere pubbliche (es. lavori pubblici)? Ad esempio un progetto da 1.600.000 euro potrà ricevere un incremento del 20% sul totale?

Si precisa che l'incremento riguarda la voce lavori, ossia tipologia di spesa per l'esecuzione di lavori e per l'acquisto di beni/servizi e tutte le voci di costo legate da legge alla predetta tipologia di spesa. Si riporta quanto chiarito dal MEF, in relazione al fondo opere indifferibili in riscontro a specifico quesito posto da un beneficiario.

“- la procedura “semplificata”, di cui all’art.7 del DPCM del 28 luglio 2022, si riferisce unicamente agli interventi indicati nell’Allegato 1 finanziati con i decreti riportati nella colonna “Decreto assegnazione riferimento”.

- qualora gli interventi di codesto Ente rientrino nell’Allegato 1, risultando assegnatari di risorse sulla base dei citati decreti, al momento non ci sono adempimenti da effettuare, in quanto viene preassegnato il contributo nella misura indicata nella colonna denominata “% incremento contributo assegnato/da assegnare” indicato nell’allegato 1 all’art.7 del DPCM; seguirà apposita circolare che fornirà le indicazioni per il monitoraggio in itinere ed ex post della richiamata assegnazione.

- le Amministrazioni titolari sono tenute a mandarvi apposita comunicazione. Il DPCM (art. 7, comma 1) prevede in ogni caso che la preassegnazione del decreto in parola è già titolo valido per l'accertamento delle risorse a bilancio.

- come specificato all’articolo 7 comma 1 primo periodo del DPCM la percentuale indicata nell’Allegato 1 va applicata al contributo concesso (importo da decreto assegnazione risorse indicato nell’Allegato 1).

- fermo restando il rispetto dell’avvio delle opere nel periodo 18/05/2022-31/12/2022, l’assegnazione definitiva terrà conto della valutazione delle disponibilità ai sensi dell’articolo 26, comma 6, DL n. 50/2022 (rimodulazione somme a disposizione QE ed utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi);

- come previsto dall’articolo 2, comma 1 del DPCM 28 luglio 2022, il Fondo copre il “fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 26.”. Si precisa, inoltre, che il fabbisogno di cui al periodo precedente è relativo all’intera opera per la parte non coperta con le risorse già presenti nel quadro economico o con le risorse derivanti da economie riguardanti altri interventi ultimati;

- al fondo accedono solo le opere e gli interventi avviati nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022. Per procedure avviate, si rinvia alla definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del DPCM 28 luglio 2022, ove viene specificato che per “procedure di affidamento avviate per opere ed interventi” si intendono le procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022:

- a) la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori;*
- b) l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.*

Tutto ciò premesso, si precisa che il contributo del Fondo viene calcolato per ogni singolo CUP. Pertanto, anche i requisiti previsti per l'accesso e ogni adempimento successivo di verifica e monitoraggio in itinere ed ex post vengono fatti per singolo CUP."

10) Per poter usufruire del 20% di incremento di incremento del contributo per l'aumento dei pezzi è necessario avviare solo gli interventi di opere pubbliche oppure l'intero complesso di interventi (anche di altro genere) del progetto entro dicembre 2022? Se sì, gli affidamenti dovranno essere a valenza pluriennale? Quale documentazione sarà necessario trasmettere per la conferma della concessione del contributo del +20%?

Si veda risposta quesito n. 9

11) Al fine della rendicontazione è ammissibile la realizzazione di un festival che prevede anche alcuni eventi nei comuni limitrofi al borgo oggetto di finanziamento (in luoghi in linea con tematica e coerenti con il progetto)?

Per la corretta individuazione delle spese ammissibili del Progetto si rinvia a quanto previsto nell'art. 10 dell'avviso.

Per completezza di informazione si invita a prendere visione della documentazione riportata al link che segue: <https://italiadomani.gov.it/it/risultati-della-ricerca.html?resultsOffset=0&fulltext=spese%20ammissibili>

12) Si richiede conferma che, conformemente con quanto previsto normalmente dagli Avvisi finanziati a valere dei Fondi SIE (ad esempio bandi FSE, FESR), qualora la modifica di una voce del Piano finanziario del progetto sia di importo inferiore al 20% della voce interessata – sempre coerentemente con le disposizione dell'art 16 comma 3 dell'Avviso – questa sia oggetto di semplice comunicazione del Soggetto proponente al MIC e come tale non richieda la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.

Le spese non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o importo, dall'avviso e dal progetto approvato. Per come espressamente previsto dal disciplinare: (i) qualsiasi variazione di progetto deve essere autorizzata; (ii) il servizio VIII si riserva di non riconoscere o non approvare spese relative a variazioni del progetto .. non autorizzate. Pertanto tutte le variazioni compensative che comportano uno scostamento (sia in aumento che in diminuzione) della singola macro-categoria di spesa, devono essere preliminarmente autorizzate dall'Ufficio secondo l'iter di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obbligo.

13) Accordi significa anche contratti di fornitura?

Quanto ai tipi di accordi si fa riferimento, a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente che, tenuto conto della forma di partenariato attivata (ppp o pspp), regolamentano i rapporti tra Comune destinatario del finanziamento e partners individuati.

In presenza di forme di collaborazione differenti rispetto a quelle prima citate, individuati termini e modalità della collaborazione medesima, sarà possibile utilizzare strumenti ulteriori quali l'Associazione Temporanea di Scopo.

Non rientrano nel predetto ambito di applicazione i contratti di fornitura.

14) Il Comune, in fase di presentazione della domanda ha pubblicato avviso per manifestazione di interesse il 1/3/22. Hanno risposto 3 soggetti privati (2 aziende e 1 associazione), le cui proposte sono state inserite nel progetto presentato e approvato. Possiamo dare incarico diretto a queste società/associazione? In realtà nessun tipo di accordo ne contratto è ancora stato stipulato con i suddetti soggetti.



Con i partner che sono già stati individuati e selezionati conformemente alle previsioni di legge inseriti nel progetto approvato, occorrerà preliminarmente stipulare gli accordi di cui sopra e solo dopo si potrà loro affidare direttamente l'esecuzione delle attività progettuali che si sono impegnati a realizzare. Si precisa che la legittimità delle procedure di selezione dei partner e di perfezionamento dell'accordo è in ogni caso condizione di ammissibilità delle spese eventualmente sostenute in ragione e per effetto dell'accordo stipulato.

15) Per quanto riguarda le Proloco, essendo gli unici soggetti sul territorio e quelli indicati nel progetto presentato, possiamo sottoscrivere accordo direttamente? Oppure queste attività progettuali devono essere soggette a bando?

Se le pro-loco sono già state individuate come partner nel progetto approvato si può procedere alla stipula del relativo accordo. Al contrario ove si volesse inserirle nelle attività, significherebbe che si vogliono apportare delle modifiche/aggiunte al progetto originario che, come tali, richiedono l'iter autorizzatorio di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi. E in ogni caso occorrerebbe procedere a idonee e legittime procedure di selezione dei partner.

16) Quanto è vincolante l'indicazione degli importi? C'è un margine di scostamento rispetto alle cifre presentate ed approvate? Normalmente nei bandi europei c'è la possibilità di spostare una piccola percentuale di risorse da una voce all'altra solo comunicando all'Autorità di gestione del fondo e senza chiedere Autorizzazione, che invece è obbligatoria in casi di variazione sostanziale degli interventi? (parlo nel nostro caso di eventuale variazione di importi nell'ordine di 10/20 mila euro da una voce di costo all'altra).

Le spese non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o importo, dall'avviso e dal progetto approvato. Per come espressamente previsto dal disciplinare: (i) qualsiasi variazione di progetto deve essere autorizzata; (ii) il servizio VIII si riserva di non riconoscere o non approvare spese relative a variazioni del progetto .. non autorizzate. Pertanto tutte le variazioni compensative che comportano uno scostamento (sia in aumento che in diminuzione) della singola macro-categoria di spesa, devono essere preliminarmente autorizzate dall'Ufficio secondo l'iter di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi.

17) Pur avendo seguito la procedura per accedere al sistema ReGis, non abbiamo ancora ricevuto le credenziali.

L'Ufficio procederà a fornire le credenziali ultimato il processo di registrazione di tutti i disciplinari da parte della Corte dei Conti.

18) Gli accordi di collaborazione di cui all'art. 8 dell'avviso, vanno inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 151 comma 3 codice appalti?

Per quel che riguarda i rapporti tra Comune capofila e Comuni aggregati, ove non disciplinati dall'atto di aggregazione, potranno essere regolati ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente (es. art. 15, legge n. 241/90. D.lgs. n. 267/2000), ivi compresi accordi tra amministrazioni finalizzati a regolamentare la realizzazione degli interventi tra loro connessi e funzionali e lo svolgimento coordinato e unitario delle funzioni di diversi enti.

I rapporti tra Comune destinatario del finanziamento e i partners privati potranno essere regolati ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente e tenuto conto della forma di partenariato attivata (ppp o pspp). In presenza di forme di collaborazione differenti rispetto a quelle prima citate, individuati termini e modalità della collaborazione medesima, sarà possibile utilizzare strumenti ulteriori quali l'associazione temporanea di scopo.



19) Il valore economico da indicare rispetto ai suddetti accordi corrisponde alla stima della spesa sostenuta dal partner per l'adempimento dei propri obblighi di collaborazione (concetto diverso dal prezzo dovuto per una prestazione di servizio o di lavori)?

Gli accordi stipulati con i partner sono da ritenersi correttamente elaborati, a condizione che siano chiaramente individuabili ruoli e costi riferiti ai medesimi, aspetti fondamentali per determinare l'ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione. Per valore economico, dunque, si intende il valore di mercato delle prestazioni da rendersi da parte dei partner.

20) Il Soggetto capofila ha attivato per tempo la raccolta di candidature per la stipula di un Partenariato Pubblico Privato (PPP) evidenziato tramite Accordo di collaborazione pubblico-privato, tramite emanazione di Avviso Pubblico, approvato con Delibera di Giunta comunale. I soggetti interessati hanno risposto all'Avviso inviando apposita documentazione a firma digitale, con allegato dettaglio dell'intervento, Quadro Economico ed ogni altro elemento atto ad ammetterli alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione pubblico-privato. Le candidature pervenute sono state vagliate, selezionate e quindi approvate ufficialmente con Delibera di Giunta. I soggetti Partner hanno sottoscritto l'atto allegando carta di identità, per cui sono partner di progetto sotto ogni aspetto. Tutto ciò premesso, si chiede conferma che i partner in questione possono procedere all'avvio degli interventi di loro competenza senza adire più a nessuna ulteriore procedura.

Se i soggetti partners sono già stati selezionati conformemente alle previsioni di legge, ed è stato regolarmente siglato accordo di partenariato contenente, tra l'altro: (i) la disciplina regolativa della relazione tra i partner nel lungo periodo; (ii) specifica delle condizioni e degli impegni durevoli per l'intero arco di vigenza dell'accordo medesimo; (iii) un piano dei costi per le principali macro voci, ripartite per attività in capo a ciascun partner, non occorrono ulteriori procedure per l'avvio degli interventi.

Si precisa che la legittimità delle procedure di selezione del partner e di perfezionamento dell'accordo è in ogni caso condizione di ammissibilità delle spese eventualmente sostenute in ragione e per effetto dell'accordo stipulato.

21) Dovendo riformulare alcune parti del cronoprogramma, come occorre procedere?

Qualsiasi variazione al cronoprogramma dovrà essere trasmessa al Ministero della Cultura - Servizio VIII del Segretariato Generale, che ne verificherà la legittimità e la coerenza con il PNRR e dovrà autorizzarne la modifica. Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei milestone e target, nonché la conclusione del Progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.

22) All'art. 3 punto 1 del disciplinare sottoscritto, viene indicato il 30 settembre 2023 come data di avvio degli interventi (inizio dei lavori). Avendo nel nostro progetto anche interventi, come ad es. la fornitura arredi e apparati tecnologici per il museo che verrà realizzato in seguito al restauro di un immobile comunale, che non potranno essere avviati prima del completamento dell'intervento di restauro dell'immobile stesso, ci chiedevamo se per queste tipologie di intervento, sia possibile prevedere l'avvio in data successiva a quella prevista dal succitato art. 3.

L'attuazione dei singoli interventi segue le tempistiche indicate nel Progetto e nel cronoprogramma approvato. Eventuali variazioni andranno preventivamente trasmesse al Ministero della Cultura - Servizio VIII del Segretariato Generale, che ne verificherà la legittimità e la coerenza con il PNRR e dovrà autorizzarne la modifica. Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei milestone e target, nonché la conclusione del Progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.



23) Considerando che potrebbe risultare funzionale alla qualità e alla fruibilità del risultato finale unire in un unico affidamento la progettazione di 2 degli interventi previsti – che sono stati disgiunti al momento di presentazione della domanda di contributo, si chiede se ciò sia possibile. Si tratta di un intervento di restauro e uno di progettazione architettonica dell'allestimento del museo che verrà realizzato nei locali una volta recuperati. L'intento è quello di integrare il risultato dei lavori edili ed impiantistici con le previsioni di allestimento museale. Nell'ipotesi di risposta affermativa si può gestire la successiva esecuzione dei lavori e acquisto delle forniture come due lotti separati dello stesso appalto, anche a livello di rendicontazione?

L'affidamento di servizi, lavori e forniture deve rispettare le norme nazionali ed eurounitarie. Laddove possibile, è preferibile procedere ad affidamenti unici per non incorrere nel rischio di frazionamento artificioso di appalti con conseguente violazione del Codice degli Appalti. A tal riguardo si richiamano le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, nonché la delibera ANAC n. 666 del 28 settembre 2021. Quanto alla possibilità di suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, si richiama la vigente disciplina in materia e in particolare, l'art. 51 del codice dei contratti al quale integralmente si rinvia.

24) Premesso che Il Comune proponente in sede di presentazione della domanda ha pubblicato un Avviso pubblico - manifestazione di interesse per l'acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la partecipazione al Bando PNRR: "Attrattività dei borghi storici" a seguito del quale sono stati selezionati i partner che hanno recentemente sottoscritto una ATS con atto pubblico conferendo mandato collettivo di rappresentanza al Comune proponente e che risultano attuatori di specifici interventi, siamo a chiedere cortese conferma che, in riferimento ai cronogrammi indicati nel progetto approvato, "l'integrale rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma del Progetto" citato all'art. 3 del Disciplinare, comma 1, sia da intendersi riferito al rispetto della data di inizio e conclusione dei singoli interventi. In subordine siamo a chiedere se si dovessero verificare degli scostamenti nelle date indicate all'interno dei singoli cronogrammi dei singoli interventi per le sotto fasi (es. slittamento sottoscrizione contratto con fornitori o slittamento data avvio progettazione, ecc) se le stesse andranno tracciate e comunicate eventualmente nelle relazioni semestrali sullo stato di avanzamento senza però costituire esse stesse, a patto che le date di avvio e conclusione del singolo intervento restino confermate, una fattispecie di mancato rispetto dell'articolo sopra richiamato.

Costituisce specifico obbligo del soggetto attuatore per come previsto dall'art. 3 del disciplinare sottoscritto, l'integrale rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma del Progetto garantendo: a) l'avvio degli interventi (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il 30 settembre 2023; b) la sua conclusione entro il 30 giugno 2026.

Nell'ipotesi di variazione a qualsiasi titolo del predetto cronoprogramma occorre trasmettere quello aggiornato al Ministero della Cultura - Servizio VIII del Segretariato Generale, che ne verificherà la legittimità e la coerenza con il PNRR e dovrà autorizzarne la modifica. Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei milestone e target, nonché la conclusione del Progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.

25) In merito alle procedure di individuazione dei realizzatori di opere, servizi e fornitori di beni, per quanto riguarda i partner non pubblici e quindi non soggetti all'applicazione del D.lgs. 50/2016-Codice degli appalti, siamo a chiedere conferma che anch'essi debbano rispettare i principi di economicità della spesa e trasparenza negli affidamenti e che possano procedere attraverso un'indagine di mercato (3/5 preventivi) per l'individuazione di fornitori di beni o servizi.

Anche i partner, nella scelta del fornitore del bene e/o servizio da acquisire, devono dare atto delle concrete modalità, procedure e ragioni dell'affidamento nel rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, prevedendo e applicando requisiti di partecipazione e criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e finalizzati a garantire la massima partecipazione e concorrenza.

26) Con riferimento alle modalità di accesso al ReGiS siamo a chiedere di ricevere prima possibile indicazioni sulle modalità di accesso e conferma se si prevede venga autorizzato l'accesso alla piattaforma esclusivamente al Legale Rappresentante del partner capofila o se sia possibile prevedere un accesso anche dei funzionari delegati.

L'accesso al sistema ReGiS sarà consentito solo dopo intervenuta registrazione di tutti i disciplinari da parte della Corte dei Conti.

Gli utenti ai quali attribuire la responsabilità dell'alimentazione dei dati di progetto all'interno delle amministrazioni dei Soggetti Attuatori sono individuati in linea di massima nei RUP. I Soggetti Attuatori possono tuttavia, di concerto con le Amministrazioni Titolari di Misura, operare scelte differenti nel rispetto dei principi di responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica.

Per eventuali specifici dubbi in relazione al sistema ReGIS, si invita a prendere visione della documentazione riportata al link che segue:

<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/regis---il-sistema-gestionale-unico-del-pnrr.html>; e a fare riferimento alle FAQ ivi pubblicate.

27) Qualora nell'attuazione di un intervento sia stato individuato un soggetto attuatore come responsabile principale dell'intervento ma al contempo sia stato previsto il coinvolgimento, per l'attuazione dell'intervento, anche di un altro partner, il secondo partner (chiamiamolo co-attuatore) dovrà comunque rendicontare la propria quota di budget fornendo al capofila le pezze giustificative a fini di rimborso o ad esso è consentito di fatturare la propria attività al partner attuatore dell'intervento?

La possibilità di sostenere costi e le modalità di selezione di eventuali soggetti esterni/realizzatori da parte di un partner sono strettamente correlate e conseguenti alla tipologia di accordo di partenariato definito, alla natura giuridica del partner, nonché alle modalità realizzative dell'intervento. L'ammissibilità delle spese è in ogni caso subordinata alla rispondenza degli atti e delle procedure alle disposizioni normative vigenti, ivi comprese quelle del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016).

Ogni attuatore potrà sostenere i costi per l'attuazione del proprio intervento, incaricando eventuali soggetti esterni/realizzatori seguendo le regole previste per l'ammissibilità delle spese e successivamente fornire al Comune capofila i giustificativi di spesa che quest'ultimo inserirà in ReGiS. Infatti ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Avviso pubblico "5. Il Comune proponente è l'unico referente nei confronti del Ministero della Cultura per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale".

28) In riferimento alle modalità di tracciamento dei documenti contabili, l'art. 3 del Disciplinare sottoscritto tra Comune Capofila e Ministero stabilisce che il Soggetto attuatore si obbliga ad adottare una codificazione contabile adeguata ad esempio attraverso l'utilizzo di appositi capitoli di bilancio. Per quanto concerne i partner non pubblici è sufficiente riportare nei documenti contabili il Codice Unico di Progetto (CUP)?



Ai fini della rendicontazione, **tutti** i giustificativi di spesa e di pagamento devono recare, sin dall'emissione, le indicazioni relative a:

- titolo del progetto
- CUP
- ammontare della spesa finanziata.

29) In riferimento agli obblighi del Soggetto attuatore in tema di DNSH, l'art. 3 del Disciplinare prevede il vincolo di "trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del DNSH in rispondenza all'elenco allegato sub 2 al presente atto per le parti attinenti al progetto finanziato". Si chiede di confermare se tale obbligo si intenda esteso a tutti i partner (pubblici/privati/associazioni) e circoscrivere a quale casistica si applichi.

I soggetti attuatori sono tenuti a realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH) e, in tal senso, prevedere che le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ovvero i contratti di appalto stipulati includano criteri che assicurino la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio e alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate, da parte di tutti i soggetti che intervengono nelle attività, senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

Pertanto i vari documenti comprovanti il rispetto del DNSH in rispondenza all'elenco allegato al Disciplinare d'obblighi sottoscritto dovranno essere trasmessi tempestivamente, man mano che vengono elaborati nelle varie e distinte fasi di attuazione dell'intervento medesimo.

Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle previsioni della Guida Operativa DNSH di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32e all'aggiornamento di cui alla Circolare MEF-RGS n.33 del 13 ottobre 2022.

30) In riferimento alle relazioni bimestrali (previste dall'art. 3 del Disciplinare) sullo stato di avanzamento del Progetto che il Soggetto attuatore si è impegnato a garantire si chiede:

- **Se sia corretto intendere che queste facciano parte della rendicontazione delle spese che il soggetto attuatore è tenuto almeno bimestralmente a presentare tramite sistema informatico;**
- **In che cosa si differenzino dalle relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi. In riferimento alle relazioni semestrali previste dallo stesso articolo, si chiede se sia corretto intendere che queste debbano essere trasmesse in concomitanza con le domande di pagamento da inviare entro il 31 gennaio e il 31 luglio. Per entrambe le relazioni (bimestrali e semestrali) si chiede se verranno forniti dei format dal Ministero.**

Le relazioni bimestrali sono sganciate dalla rendicontazione, posto che così come previsto dall'art. 3 punto 27 del disciplinare, sono necessarie in quanto servono a garantire, che il Servizio VIII riceva tutte le informazioni sullo stato di avanzamento del progetto relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Reg. (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.

La relazione semestrale alla quale si fa riferimento, è quella prevista dall'art. 3 punto 28 della convenzione secondo cui il soggetto attuatore, tra l'altro, si obbliga "a contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta del Servizio VIII, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione del Progetto; in particolare, a garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti e condivisi a livello eurounitario e il raggiungimento di

milestone e target associati trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento illustrativa del livello di conseguimento dei target e milestone". L'articolo in questione, fa riferimento, dunque, agli obiettivi generali del PNRR che come noto sono suddivisi su periodi. Le scadenze semestrali, pertanto, sono da intendersi riferite a mesi di giugno e di dicembre.

31) Qualora vi sia un partner soggetto attuatore di una specifica azione, fatta salva la procedura di affidamento per la fornitura di beni e servizi e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, è ammessa la possibilità che il partner in questione partecipi alle selezioni per la fornitura di beni e/o servizi di azioni interne al medesimo progetto ma affidate a partner diversi?

E' necessario, in fase di realizzazione dell'intervento non confondere, né sovrapporre attori e ruoli di ciascuno dei soggetti che intervengono nelle attività. Come noto, i **soggetti attuatori**, per tali intendendosi "i soggetti pubblici e privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (art. 1, comma 4, lett. O, D.L. n. 77/2021)", assumono la responsabilità dell'attuazione e gestione del Progetto e in capo ad essi permane la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese.

Appare pacifico dalla lettura dell'art. 4 dell'Avviso che soggetto attuatore degli interventi previsti dal Progetto è il Comune proponente, nonché, nell'ipotesi di aggregazione di Comuni, il Comune aggregato deputato alla realizzazione di singoli interventi.

Il citato comma 11 dell'art. 4, nel prevedere la possibilità per cui gli interventi del Progetto possono essere attuati dal Comune proponente o dal Comune aggregato competente anche per il tramite di altri soggetti (lett. a e b), richiamare la previsione di cui all'art. 9, comma 1, ultimo capoverso del D.L. n. 77/2021, laddove è disciplinata la possibilità che i soggetti attuatori come sopra definiti, possano avvalersi per la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR anche di soggetti attuatori esterni (detti di 2° livello) con le modalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea (appalti pubblici o accordi con partner e/o enti in house).

Distinto dai precedenti è il soggetto realizzatore, esso per definizione ricorrente nell'ambito del PNRR per come, altresì, riportato nelle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR è il "Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del Progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici)".

Per l'individuazione dei soggetti realizzatori si farà riferimento alla normativa vigente per come analiticamente descritto nel SI.GE.CO. nel paragrafo dedicato.

32) Il comune in fase di presentazione del progetto ha presentato 5 impegni alla stipula di accordi. Dei predetti, due sono stati indicati nella proposta progettuale come "Partenariato speciale - Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 art 151 comma 3" avendo per oggetto la gestione di servizi culturali all'interno di edifici pubblici ristrutturati.

Considerata la complessità di attivare la procedura del partenariato speciale si chiede se sia possibile inviare nell'immediato i soli Accordi NON comportanti la costituzione dei Partenariato speciale e inviare invece gli accordi comportanti la costituzione dei Partenariato speciale nei tempi previsti nel cronoprogramma della proposta ammessa a finanziamento.

Nulla osta alla formale costituzione del partenariato speciale in tempi successivi, essendo la circostanza già prevista nel cronoprogramma di progetto e prevedendo l'avviso stesso la possibilità di perfezionare gli accordi nei tempi previsti dal progetto.

Appare tuttavia opportuno che il beneficiario, inoltri nel breve periodo quanto meno un atto di impegno (ove non sia già presente nel progetto presentato) con il quale le parti assumono l'obbligo di formalizzare il partenariato nei tempi indicati nel cronoprogramma.



33) Il Comune in una fase preliminare alla scadenza del bando ha pubblicato un avviso pubblico ad oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE, IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DA PRESENTARE SUL BANDO P.N.R.R. "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI" AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 finalizzato ad acquisire tra l'altro manifestazione di interesse da parte di partner privati e/o pubblici che volessero sottoscrivere un Impegno giuridicamente rilevante alla stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal progetto. Entro i termini di scadenza del predetto avviso pubblico sono pervenute una serie di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici e tra questi sono state selezionati alcuni partner, con i quali sono stati sottoscritti ed allegati alla richiesta di finanziamento Impegni alla stipula di accordi di collaborazione contenenti le informazioni richieste nel format di proposta descrittiva allegato all'avviso in relazione al Criterio di valutazione C. 2. Occorre, dunque, procedere a sottoscrivere con i suddetti partner gli accordi, nei quali emergano i seguenti riferimenti: - Natura dell'accordo e riferimento normativo - Procedura di selezione del partner - Ruolo ed impegni del partner - Valore economico dell'accordo?

L'indicazione, per quanto riguarda la stipula degli accordi con i partner, è quella di rispettare la normativa nazionale ed eurounitaria e verificare che il contenuto dell'atto/accordo sia coerente con quanto indicato nel Disciplinare d'obblighi e nel Progetto. Come contenuto minimo l'accordo deve contenere, tra l'altro: (i) la disciplina regolativa della relazione tra i partner nel lungo periodo; (ii) specifica delle condizioni e degli impegni durevoli per l'intero arco di vigenza dell'accordo medesimo; (iii) un piano dei costi per le principali macro voci, ripartite per attività in capo a ciascun partner.

34) Il Comune è stato ammesso a finanziamento, per € 1.600.000,00, a valere sul bando di cui all'oggetto. Rispetto al cronoprogramma annuale di spesa indicato nella scheda progetto, nel quale per gli interventi previsti era stata indicata l'imputazione delle spese sulle singole annualità, risulta la necessità di procedere ad "accorpamento" delle annualità 2022 e 2023, a causa dello slittamento delle procedure amministrative di approvazione e convenzionamento del progetto. Tale accorpamento non comporta modifiche di alcun tipo del contenuto delle azioni e interventi previsti, né dell'impegno finanziario dei singoli interventi e del progetto nel suo complesso. In sostanza, le somme previste sulle annualità 2022 e 2023 saranno sommate, e imputate al solo anno 2023. Si chiede se sia necessario, per questo, effettuare una formale comunicazione a codesto spett.le Ministero, o adottare specifici provvedimenti.

Le spese seguono inevitabilmente lo slittamento del cronoprogramma delle attività. Ogni variazione progettuale va sempre e in ogni caso comunicata al MIC e segue l'iter autorizzatorio di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi.

35) Si chiede se gli accordi una volta sottoscritti vanno registrati all'agenzia delle Entrate con l'applicazione della tassa fissa.

Per ogni chiarimento inerente il regime fiscale ai fini di Bollo e Registro in relazione a convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati si rinvia alla risposta n. 183 del 2021 fornita dall'Agenzia delle entrate reperibile al link che segue;

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_183_16.03.2021.pdf/633566f2-df65-93aa-f2b7-9538dca2b2cd;



36) La progettualità candidata non prevedeva l'impegno alla stipula di accordi di collaborazione (criterio C.2), contemplando invece tre accordi già in essere (criterio C.1) ovvero già stipulati all'atto della candidatura stessa. Chiediamo cortesemente se sia necessario documentare anche la modalità di stipula di tali accordi pregressi.

Se il progetto non prevedeva impegni di stipula di accordi (criterio C2), non è necessario inviare ulteriore documentazione. Al riguardo con nota dell'UdM, prot. n. 30481 del 27.09.2022 è stato richiesto l'invio della documentazione propedeutica alla sottoscrizione degli accordi ai fini di una verifica ex ante della legittimità delle procedure e conseguente ammissibilità delle spese.

37) Quanto ai contenuti degli accordi, ove non fosse stato fatto riferimento al valore economico dei medesimi come occorre procedere?

Il modello utilizzato dal Comune - sebbene non contenga un esplicito riferimento al valore dell'accordo - è da ritenersi corretto a condizione che nella Proposta di Progetto (allegato A) siano chiaramente individuabili ruoli e costi del partner, aspetti fondamentali per determinare l'ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione.

Per quanto riguarda il criterio C1, nel caso in cui l'amministrazione ritenesse che le indicazioni contenute nell'allegato A non siano conformi a quanto indicato, si invita a sottoscrivere un'appendice all'accordo contenente tali informazioni e ad inviarcene copia.

Per quanto riguarda invece i contratti da sottoscrivere (criterio C2) suggeriamo di inserire ruoli ed importi nell'accordo che si andrà a sottoscrivere.

38) Una Scuola, inserita nel progetto come nostro partner (con la quale esistono accordi pregressi già stipulati) vorrebbe procedere all'acquisto dei materiali per la Sezione Montessoriana, come indicato nell'intervento 3.10 del progetto presentato e finanziato. Come da accordo tra il nostro Comune e la Scuola, le fatture saranno intestate e pagate dalla Scuola e rimborsate dal Comune. Possiamo dunque acconsentire all'acquisto o dobbiamo aspettare ulteriori atti da parte del Ministero?

Se i soggetti partners sono già stati selezionati conformemente alle previsioni di legge, ed è stato stipulato specifico accordo (trasmesso all'Ufficio) nulla osta a procedere agli acquisti programmati.

Si precisa che la legittimità delle procedure di selezione del partner e di perfezionamento dell'accordo è in ogni caso condizione di ammissibilità delle spese eventualmente sostenute in ragione e per effetto dell'accordo stipulato.

39) E' possibile chiedere una rimodulazione del bilancio (nei limiti indicati dalle Circolari 4 e 6) per ricavare fondi che permettano di dotare l'ente di: - un'organizzazione esterna, esperta in supporto operativo che affianchi i partner privati coinvolti nelle azioni; - una nuova assunzione di una figura di "supporto al RUP" che espleti mansioni quali: attività tecnico operative finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti, quali redazione di capitolati e gare di appalto e altre mansioni di supporto all'Ufficio Tecnico Comunale. La figura neoassunta sarebbe chiamata dalla graduatoria ancora valida di candidati valutati idonei per la posizione di Ufficio Tecnico Comunale. Chiediamo cortese riscontro sulla possibilità di procedere ad una richiesta di rimodulazione nei termini descritti ed eventualmente darci ulteriori indicazioni per fare richiesta al Ministero.

Ai sensi dell'art. 6 "Variazioni del Progetto" del Disciplinare d'obblighi "Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o

dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento."

Qualsiasi richiesta di variazione, corredata di tutti gli elementi necessari, dovrà essere inoltrata al Ministero per la relativa preventiva verifica di legittimità e ammissibilità.

In merito al reclutamento del personale si raccomanda di attenersi alla normativa vigente inerente le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR con imputazione di costi nel quadro economico del progetto, in particolare alla circolare del MEF n. 4 del 18 gennaio 2022, o nell'ipotesi di appalto servizi a quanto previsto dal codice degli appalti.

40) Per partecipare all'avviso pubblico "Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici PNRR M1C3 - Investimento 2.1", il Comune ha avviato in fase di coprogettazione una manifestazione di interesse per costruire il partenariato pubblico privato del Progetto. A seguito di detta manifestazione di interesse, il Comune ha selezionato proposte provenienti da partner privati ritenute coerenti. Al fine di affidare la realizzazione delle attività costituenti i singoli interventi, essendo gli importi di dette attività superiori a €138.000 e inferiori alla soglia dei €215.000, il Comune necessita di avviare una procedura negoziata con il confronto di almeno 5 offerte tecnico economiche o è sufficiente la suddetta manifestazione di interesse? Qualora si ritenesse necessario procedere con il confronto di 5 offerte, può il Comune invitare a presentare le offerte 5 tra i partner selezionati a seguito di procedura di manifestazione di interesse precedentemente posta in essere (i cui profili sono coerenti con l'espletazione dei servizi da realizzare), intendendola come costituzione di un elenco di operatori / long list?

Se i soggetti partners sono già stati selezionati conformemente alle previsioni di legge, ed è stato stipulato specifico accordo (trasmesso all'Ufficio), gli stessi potranno procedere direttamente alla realizzazione delle attività loro assegnate.

Si precisa che la legittimità delle procedure di selezione del partner e di perfezionamento dell'accordo è in ogni caso condizione di ammissibilità delle spese eventualmente sostenute in ragione e per effetto dell'accordo stipulato.